

Determina AM - 100-2023

Oggetto: modifica, nei limiti del sesto quinto, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., dell'importo del contratto CIG 87692359A4 e CIG derivato 924363266F – CUI F97345810580202200015, di Adesione alla Convezione Consip "ENERGIA ELETTRICA 19", Lotto 10 - Provincia di Roma, stipulata tra CONSIP e HERA COMM SpA per la fornitura "di energia elettrica a prezzo variabile e servizi connessi per tutte le Pubbliche Amministrazioni" (Mod. 232_01 prot. n. 87088-07/07/2023- Mod. 232_02 n. 57/2023, prot. n. 89115 del 10/07/2023).

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2023, con il quale la Dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata Sostituto del Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 196 del 2022;

Visto l'art. 10, comma 2, lett. e), del predetto D.M. n. 245 del 2004, ai sensi del quale è riconosciuta al Direttore Generale la possibilità di conferire "specifica delega ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali";

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva

delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agencia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021)";

Visto, in particolare, l'art. 24 del predetto Regolamento di Contabilità ai sensi del quale *“Il Direttore Generale esercita il potere di sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa, con possibilità di delega ai dirigenti di II fascia per importi non superiori alle soglie di rilevanza europea.”*;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 1° aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l'incarico di dirigente dell'Area Amministrativa dell'Agencia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e la determinazione del Sostituto del Direttore Generale del 09 marzo 2023, n. 80, con la quale è stato prorogato, tra gli altri, anche il predetto incarico non oltre il raggiungimento del limite massimo quinquennale di cui al citato art. 19, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque fino all'attuazione delle disposizioni in tema di riorganizzazione dell'AIFA, di cui all'art. 3 del decreto-legge n.169/2022, come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 196 del 2022;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell'Agencia;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 21 maggio 2020, n. 619, con la quale il dott. Antonino Laganà è delegato, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, alla sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa di importo non superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii., e confermata dalla Determinazione del Sostituto del Direttore Generale, Dott.ssa Anna Rosa Marra, n. 41 del 03/02/2023;

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante *“Codice dei Contratti Pubblici”* e ss.mm.ii.;

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*, per la parte vigente;

Visto il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, recante *“Codice dei contratti pubblici”* con i relativi allegati, i quali hanno acquistato efficacia per le procedure di acquisto dal 1° luglio 2023;

Visto in particolare l'art. 226 comma 2 di detto decreto in virtù del quale *“le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:*

a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;

c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data”;

Visto, pertanto, l'art. 106 comma 12 del sopra citato decreto legislativo n. 50 del 2016, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie di cui in oggetto, in virtù del quale *“La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”;*

Vista la determinazione direttoriale n. 1766 in data 26/10/2018, con cui - ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3, la dott.ssa Raffaella Cugini è stata nominata *“Responsabile unico del procedimento”* (RUP) degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, di importo inferiore pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, ad esclusione degli appalti in ambito di Information and Communication Technology;

Vista la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025"*;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA n. 47 del 31 ottobre 2022, concernente l'adozione del documento di budget economico 2023 con annesso budget per il triennio 2023-2025;

Vista la delibera n. 4 del 25 gennaio 2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha dato atto che la programmazione biennale degli acquisti per gli anni 2022-2023 corrisponde agli indirizzi strategici impartiti dal Consiglio di Amministrazione medesimo attraverso i documenti programmatici dell'Agenzia e di bilancio;

Vista la Determina AIFA a firma del Direttore Generale n. 25 del 26/01/2022 e successive modifiche, con la quale è stato adottato il *“Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2022 – 2023”*, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., approvato ai sensi del medesimo *“nel rispetto dei*

documenti programmatori e in coerenza con il bilancio” e nella quale è stato espressamente previsto l’acquisto in parola con il CUI F97345810580202200015;

Vista la determina dirigenziale AM n. 79/2022 che ha autorizzato l’adesione, CIG derivato 924363266F e CUI F97345810580202200015, per un periodo di mesi dodici, alla Convenzione *“Energia Elettrica 19 per la fornitura di energia elettrica a prezzo variabile e servizi connessi per tutte le Pubbliche Amministrazioni - Lotto 10 Provincia di Roma”* CIG originario 87692359A4, stipulata tra Consip SpA e HERA COMM SpA con sede legale in Imola, Via Molino Rosso n. 8, P. IVA *“Gruppo Hera”* n. 03819031208, alle condizioni contrattuali previste dalla Convenzione medesima, al fine di garantire l’erogazione di energia elettrica nella sede di AIFA di Roma in via del Tritone n. 142, per una spesa massima di € 100.000,00 inclusi oneri previsti per legge;

Visto l’Ordine diretto di acquisto ODA per una spesa massima di € 100.000,00 inclusi oneri previsti per legge, inviato all’OE HERA COMM SpA mediante le funzioni presenti sul portale www.acquistinretepa.it, con l’applicazione delle condizioni economiche e generali previste dalla Convenzione in questione, relativo alla fornitura presunta e non vincolante di 1.000.000 di kWh per il periodo dall’01/08/2022 al 31/07/2023;

Considerato che non è stato possibile stimare l’importo del predetto Ordine sulla base dei consumi storici, trattandosi di erogazione di energia elettrica per le necessità della nuova sede aggiuntiva di AIFA di Roma in via del Tritone n. 142 e che all’art. 2 comma 2 della sopra citata Determina autorizzativa n. 79/2022 è stato pertanto previsto che l’importo effettivamente dovuto all’OE HERA COMM S.p.A, verrà calcolato sulla base dei consumi effettivi;

Visto il modulo 232_01 di *“Richiesta Acquisti previsti nel Budget”* dell’Area Amministrativa, e relativo *“prospetto fatturazione al 04/07/2023”* allegato, recante prot. n. 87088 del 7/07/2023, acquisito in pari data al prot. dell’Ufficio Contabilità e Bilancio n. 87091, con il quale - posto che, alla luce dei consumi effettivi di energia elettrica per la sede di via del Tritone n. 142, è emerso che l’importo di € 100.000,00 inclusi oneri previsti per legge del predetto ODA non è sufficiente al pagamento delle fatture relative al periodo di giugno e luglio 2023 – è stato richiesto di procedere, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., con la modifica, nei limiti del sesto quinto, dell’importo del contratto CIG derivato 924363266F e CUI F97345810580202200015, stipulato da AIFA in adesione alla Convenzione Consip *“ENERGIA ELETTRICA 19 - Lotto 10 Provincia di Roma per la fornitura di energia elettrica a prezzo variabile e servizi connessi per tutte le Pubbliche Amministrazioni”*, stipulata tra CONSIP e HERA COMM S.p.A. – CIG originario 87692359A4;

Preso atto del visto *“Programmazione e Controllo economico-gestionale”* n. 57/2023, rilasciato dall’Ufficio Contabilità e Bilancio in data 12/07/2023, attestante la copertura finanziaria (All. 1);

Preso atto che, come dichiarato nel modulo 232_01 sopra citato: *“...ad oggi sono stati fatturati i consumi dal 01 agosto 2022 al 31 maggio 2023 per una spesa pari a 96.237, 94 euro. Al fine di effettuare il regolare riscontro dei consumi relativi al periodo dal 01 giugno 2023 al 31 luglio 2023, è necessario incrementare la spesa per un importo pari a € 20.000,00 (ventimila/00), in quanto alla data del 04/07/2023 risulta esserci un residuo di €*

3.762,06 iva compresa, rispetto alla spesa massima di € 100.000,00 (centomila/00) inclusi oneri previsti per legge, autorizzati con la Determina dirigenziale n. 79 del 19/05/2022”;

Preso atto altresì che, come dichiarato dal Dirigente della struttura richiedente la modifica in parola nel predetto modulo, nel periodo di vigenza del contratto in parola vi è stato anche un notorio e generalizzato incremento dei costi unitari dell’energia elettrica che ha contribuito ad esaurire anzi tempo l’importo del contratto;

Preso atto pertanto che l’importo del sesto quinto come sopra richiesto, pari a € 20.000,00 iva compresa, è sufficiente, sulla base dei consumi storici del precedente periodo 01/08/2022-31/05/2023, a consentire il pagamento delle fatture relative al periodo giugno-luglio 2023;

Considerato che ai sensi dell’art. 106 comma 1 del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. *“Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende”*;

Visto il nulla osta del RUP della procedura *de qua*, trasmesso a mezzo e-mail in data 13/07/2023 ed acquisito in pari data al protocollo AIFA n. 89492;

Visto inoltre l’art. 7 del D.M. 16 gennaio 2018 n. 14 del MIT-Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in virtù del quale il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi adottato dalle stazioni appaltanti ai sensi dell’art. 21 del Codice dei contratti pubblici, può essere aggiornato o modificato, nel corso del biennio, per garantirne la corrispondenza alle effettive esigenze di acquisto qualora mutino le condizioni sulle quali si basa la programmazione;

Vista la nota, acquisita al protocollo AIFA n. 0013501 del 04/02/2021, con la quale il Servizio Contratti Pubblici del predetto Ministero ha precisato che, in caso di eventuali modifiche che si prevede di apportare a contratti già stipulati a seguito di procedure di affidamento previste in precedenti programmi biennali, trattandosi di procedura già avviata, la programmazione non necessita di modifica, *“Le attività di programmazione, infatti, afferiscono alle procedure ancora da avviare. Dovrà essere modificato, invece, il quadro economico”*;

Preso atto che l’acquisto relativo al contratto in parola CIG originario 87692359A4 e CIG derivato 924363266F era incluso, col CUI n. F97345810580202200015, nel *“Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell’Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2022–2023”*, approvato ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 ess.mm.ii., *“nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio”* con Determina del Direttore Generale n. 25/2022 e successive modifiche;

Vista la nota prot. n. AM-ANGP-87142-P del 07/07/2023 con cui il Dirigente dell’Area amministrativa ha trasmesso al Direttore Generale dell’Agenzia apposita Nota Informativa per il C.d.A. con le ragioni sottese alla modifica del quadro economico dell’acquisto CUI F97345810580202200015 relativo alla *“fornitura di energia elettrica – Sede AIFA via del Tritone 142”*, di cui al *“Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell’Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2022 – 2023”* adottato con la sopra citata Determina del Direttore Generale n. 25/2022 e successive modifiche, al fine di consentire

alla Direzione Generale di sottoporre la questione all'attenzione del C.d.A. per la debita informativa;

Considerato che, alla luce della modifica contrattuale in parola, si rende necessario procedere alla modifica del quadro economico pertinente l'acquisto CUI F97345810580202200015 inserito nel "Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2022–2023";

Tutto ciò considerato e premesso

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione alla modifica dell'importo del Contratto)

1. Per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., è autorizzata la modifica, nei limiti del quinto dell'importo del Contratto - CIG originario 87692359A4, CIG derivato 924363266F e CUI F97345810580202200015 – stipulato da AIFA, in adesione alla Convenzione Consip tra Consip S.p.A. e HERA COMM S.p.A. con sede legale in Imola, Via Molino Rosso n. 8, P. IVA "Gruppo Hera" n. 03819031208.
2. In ragione di tale modifica, l'importo del Contratto è incrementato, rispetto a quanto già autorizzato con Determina dirigenziale n. 79/2022, di ulteriori € 20.000,00 IVA compresa.
3. Si dà incarico all'Ufficio ANGP di procedere, in sede di aggiornamento annuale del programma biennale degli acquisti di AIFA, a modificare il quadro economico dell'acquisto, inserito nel programma biennale 2022-2023 con il n. CUI F97345810580202200015, ove nulla osti da parte del C.d.A..
4. Resta invariata ogni altra previsione contrattuale non interessata dalla presente modifica.

Art. 2

(autorizzazione alla spesa)

1. Per l'estensione contrattuale *de qua*, è autorizzata in favore dell'OE HERA COMM S.p.A., una spesa massima complessiva, rientrante nei limiti del sesto quinto, di ulteriori euro 20.000,00 (ventimila/00) inclusi oneri previsti per legge. Resta fermo che l'importo effettivamente dovuto all'OE HERA COMM S.p.A, verrà calcolato sulla base dei consumi effettivi.
2. La spesa relativa al presente provvedimento graverà sul budget dell'anno 2023.
3. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sulle coordinate indicate dall'OE HERA COMM S.p.A.

Art. 3
(pubblicità e trasparenza)

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti>.
2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Roma, 20/07/2023

Il Dirigente dell'Area Amministrativa
Firmato digitalmente da: LAGANÀ ANTONINO
Ruolo: Dirigente Amministrativo *Antonino Laganà*
Organizzazione: AIFA - AGENZIA ITALIANA DEL
FARMACO
Data: 20/07/2023 09:46:40

Allegato:

- 1) Visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" dell'Ufficio Contabilità e Bilancio n. 57/2023 del 12/07/2023 attestante la copertura finanziaria;

Publicato sul profilo del committente in data 21 / 07 /2023.